

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 124 a iniziativa dei Consiglieri Menghi, Biondi, Antonini, Bilò, Marinangeli, Marinelli, Cancellieri, Serfilippi, Rossi, Ausili, Ciccioli, Leonardi, Putzu, Baiocchi, Assenti, Borroni, Marcozzi, Latini, Pasqui

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2012, n. 33
(Disposizioni regionali in materia di apicoltura)

Signori Consiglieri,

la proposta di legge in oggetto rappresenta le modifiche ed integrazioni necessarie all'articolo della legge regionale 19 novembre 2012, n. 33 "Disposizioni regionali in materia di apicoltura" al fine di semplificare le procedure per una più efficace gestione amministrativa sia per gli apicoltori che per gli enti preposti alla tutela e alla Sanità delle api.

Ricordiamo che il settore apistico marchigiano in base ai dati della BDA (Banca Dati Apicoltura dell'Anagrafe Zootecnica Nazionale) con censimento terminato il 31 dicembre 2020, conta 3123 apicoltori con un numero di alveari pari a 59.002 su un totale di 5.593 apiari. Ad oggi si rende necessario mantenere e valorizzare la consistenza del patrimonio apistico intervenendo non solo a favore degli apicoltori, affinché non abbandonino la loro attività, ma anche nell'ottica di promozione di un prodotto di alta qualità come quello prodotto nelle Marche. L'apicoltura, oltre alle sue finalità produttive, riveste un ruolo importante ai fini della conservazione degli assetti del ciclo biologico naturale in relazione al fatto che l'azione impollinatrice delle api è indispensabile per il mantenimento degli equilibri ecologici ottimali della flora spontanea.

Oltre a contenere adeguamenti normativi e semplificazioni, la presente proposta di legge introduce anche importanti novità. In particolare trattandosi altresì di un settore strategico dal punto di vista economico e ambientale, reputiamo necessario prevedere un piano apistico regionale di durata triennale in grado di garantire sostegni agli apicoltori professionali a fronte di una minore produzione di miele e ai maggiori costi di mantenimento delle attrezzature e dei nuclei delle api legati all'andamento climatico sfavorevole registrato in questi ultimi due anni. Non a caso, le condizioni climatiche negative hanno comportato situazioni di sofferenza nelle colonie delle api, con mancate uscite dall'alveare, consumo delle riserve presenti e ridotta produzione di miele.

Più precisamente la legge viene così modificata:

- l'articolo 1 disciplina l'oggetto e le finalità della legge tra cui il riconoscimento dell'apicoltura quale attività fondamentale per la conservazione dell'ambiente, per la salvaguardia della biodiversità e per lo sviluppo delle produzioni agricole;
- l'articolo 2 prevede la collaborazione tra Regione e Marche Agricoltura Pesca per promuovere e valorizzare i prodotti apistici originati nelle Marche;
- l'articolo 3 prevede l'istituzione di un Piano apistico regionale di durata triennale che preveda il sostegno agli apicoltori professionali per gli investimenti, per la sopravvivenza delle api in caso di condizioni climatiche avverse, alla produzione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura, al miglioramento della filiera produttiva, alla lotta e la prevenzione alle malattie delle api, al ripristino e la protezione del patrimonio apistico, al miglioramento della salubrità e della qualità dei prodotti, alle azioni di supporto tecnico-scientifico finalizzate all'adozione di programmi di ricerca, l'adozione di strategie fitosanitarie sostenibili e di difesa integrata, all'apicoltura biologica, all'educazione alimentare;
- l'articolo 4 prevede organismi costituiti su base provinciale o interprovinciale che rappresentano la maggioranza degli apicoltori presenti nel relativo territorio;
- l'articolo 5 prevede che un apicoltore designato da ciascun organismo associativo rappresenti almeno 150 iscritti proprietari di almeno il 10% del totale degli alveari presenti nella Regione;

- l'articolo 6 prevede l'inserimento di un'Anagrafe apistica alla quale ogni proprietario di alveari, nuclei, famiglie di api e allevatore di api regine è tenuto a comunicare, entro 20 giorni, l'inizio di attività di apicoltura direttamente o tramite uno degli organismi indicati e appositamente delegati, alla Camera di Commercio;
- l'articolo 7 disciplina da parte dell'apicoltore di dichiarare se intende esercitare un'attività da autoconsumo con un massimo di dieci unità tra alveari, nuclei e sciami posseduti per ciascun nucleo familiare oppure se intende esercitare un'attività di tipo professionale;
- l'articolo 8 prevede l'affido dell'attività di vigilanza, controllo e sorveglianza dello stato igienico-sanitario del settore apistico al Servizio veterinario competente per territorio il quale si avvale della collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati";
- l'articolo 9 prevede il divieto di trattamenti con prodotti fitosanitari sulle colture arboree, arbustive ed erbacee, sulle sementi, sulle piante consociate o infestanti durante il periodo di fioritura delle piante della coltura;
- l'articolo 10 prevede la tutela dell'Apis mellifera sottospecie ligustica;
- l'articolo 11 prevede l'inserimento dei diritti degli apicoltori che impostano abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali;
- l'articolo 12 disciplina il nomadismo quale conduzione dell'allevamento apistico basato sull'utilizzo di differenti zone nettarifere mediante uno o più spostamenti annuali degli apiari;
- l'articolo 13 prevede la costituzione di un tavolo tra associazioni di categoria, consorzi apistici e consorzi di difesa riconosciuti al fine di concorrere e sostenere un programma assicurativo riguardante la copertura dei rischi connessi con l'attività apistica;
- l'articolo 14 prevede sanzioni per le violazioni alle disposizioni della presente legge sia pecuniarie che amministrative;
- l'articolo 15 disciplina la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti;
- l'articolo 16 disciplina le disposizioni di attuazione;
- l'articolo 17 contiene l'invarianza finanziaria.